




**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 6 LUGLIO 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA

LE AUTONOMIE.IT

RUOLI, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI NUOVA NOMINA 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

COLDIRETTI, SALGONO A 4.471 LE TIPICITÀ REGIONALI 6

CONTRIBUENTI.IT, NIENTE SCUSE PER CARTELLE PAZZE 7

PICCOLI COMUNI, GRANDE RISORSA DEL PAESE 8

PATRIMONIO ENTI LOCALI, IVA SOLO PER ATTIVITÀ COMMERCIALE 9

PICCOLI COMUNI SOSTENGONO 'PRESTITO DELLA SPERANZA' CEI-ABI 10

IL SOLE 24ORE

LOTTA ALL'EVASIONE, DIECI ANNI AL BUIO 11

Promessi 37 miliardi di incassi: nessuno sa se l'obiettivo è stato centrato - L'ACCUSA/Secondo i giudici contabili i diversi governi hanno adottato politiche di contrasto solo per far quadrare i bilanci pubblici

IL CODICE DELLA STRADA PUNISCE CHI SPORCA 12

Sanzione tra 500 e 1.000 euro per chi lancia rifiuti dal finestrino dell'auto - Arriva l'aggravante notturna

TORNA L'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE 13

IL RIMEDIO/Il risarcimento alla persona offesa e all'ente di appartenenza prima del giudizio estingue la fattispecie penale

LA MANOVRA ESTIVA BRUCIA LE TAPPE 14

LA TOSCANA FA DA SÉ SU PIANO-CASA E IMMIGRAZIONE 15

DURA REAZIONE/Il premier ha annunciato l'impugnazione di fronte alla Corte costituzionale della legge che prevede aiuti agli extracomunitari

IL PASSAPORTO COMINCIA A PRENDERE LE IMPRONTE 16

Per la foto occhi aperti e sguardo verso l'obiettivo

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

«DIES IRAP» ALLA CONSULTA 17

REGIONI: IL PIANO CASA «SCOPRE» LA DEROGA ALLE REGOLE COMUNALI 18

Gli ampliamenti devono tener conto delle prescrizioni urbanistiche locali

NEL NORD EST INTERVENTI ANCHE SULLE FABBRICHE 19

SI PUÒ RICOSTRUIRE SOLO SE SI UTILIZZANO TECNICHE SOSTENIBILI 20

I PIÙ SEVERI/Per le sostituzioni realizzate in Toscana bisognerà migliorare del 50% i requisiti fissati per le nuove costruzioni

SE MANCA IL PIANO TERRITORIALE LA VIA NON È OBBLIGATORIA 21

IL PATTO FRENA PAGAMENTI ENTRO 30 GIORNI 22

Impossibile per i Comuni garantire che la somma impegnata potrà essere versata nei tempi

PRECARI E CO.CO.CO. CON NUOVE CHANCE DI STABILIZZAZIONE 23

NEGLI ANNI 2010/2012. Con un'anzianità almeno triennale riserve di posti nei concorsi o attribuzione di un ulteriore punteggio nei titoli per l'attività già prestata nel pubblico

PARTECIPATE NELLA RETE DI VINCOLI SULLE ASSUNZIONI 24

AMBITO OGGETTIVO AMPIO/Le limitazioni riguardano compagini che operano in una serie di aree relative alle attività istituzionali dell'ente a cui fanno capo

SULLE QUOTE DA CEDERE CONTINUI DIETROFRONT 25

ITALIA OGGI

BISOGNO DI SICUREZZA 26

Non solo ronde o reato di clandestinità. La nuova legge risponde a numerose esigenze. Con sanzioni e strumenti di bonifica sociale

GIRO DI VITE SUI COMMERCII ABUSIVI 27

Regole severe anche per il recupero dei crediti tra privati

LA REPUBBLICA TORINO

L'ESCAMOTAGE DEL MANAGER COSÌ SI ARROTONDA LO STIPENDIO 29

Gli emolumenti dovrebbero essere calcolati in base all'indennità di Chiamparino

CORRIERE DELLA SERA

I VERI OSTACOLI ALLE RIFORME 30

Accanto al welfare «ufficiale», quello gestito dallo stato, c'è anche un esteso welfare «occulto» che tutela tante famiglie italiane a vari livelli di reddito

«STAMINALI, I TAGLI DECISI DALLE REGIONI» 32

Il viceministro Fazio: nessun blocco del governo sulle embrionali

CORRIERE ECONOMIA

GLI APPALTI CI SONO. I CONTROLLI MENO 33

La Soa verifica la regolarità delle commesse pubbliche. Tra molti dubbi

LA STAMPA

LA TESSERA DEL PANE GRATIS 34

Consegnata ad anziani dai 65 agli 85 anni che vivono con la pensione minima³⁴

È UN PAESE PER VECCHI 35

Negli uffici solo over 50. E dalla Gazzetta Ufficiale scompare la norma "libera-posti"

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Ruoli, competenze e responsabilità degli amministratori di nuova nomina

Il seminario è indirizzato a chi intende approfondire i tratti principali dell'ordinamento degli Enti locali esaminati dal punto di vista dell'Amministratore. Fornisce linee guida di comportamento per gli amministratori di nuova nomina degli Enti locali in particolare nella gestione dei rapporti di lavoro attraverso indicazioni tratte dal riferimento a casi pratici. Viene fornito un quadro chiaro ed esauriente delle problematiche che si sono sviluppate in tema di responsabilità negli Enti locali alle quali sono soggetti anche gli amministratori. Particolare attenzione è rivolta alla comunicazione politica e al rapporto comunicativo tra istituzioni, politica e cittadino, oltre che alle tecniche di seduzione comunicativa. Le competenze acquisite dalla giornata di formazione sono presupposti fondamentali per affrontare con successo le tematiche di pertinenza dell'Amministratore e determinare così il raggiungimento degli obiettivi strategici e la realizzazione delle politiche che si intendono perseguire. La giornata di formazione avrà luogo il 14 LUGLIO 2009 con i relatori il Dr. PAOLO GAMBESCIA e il Dr. EDUARDO RACCA presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: NUOVE REGOLE PER LA STESURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 13 LUGLIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14-19-28

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO E GLI UFFICI DEL CONTENZIOSO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 16 LUGLIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14-19-28

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: GESTIONE DEI RIFIUTI. NORMATIVE SPECIALI PER LA CAMPANIA E LEGGI NAZIONALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 21 SETTEMBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 28-19-14

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- a) **i decreti del Ministero delle politiche agricole 13 maggio 2009** - Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle Province di Enna e di Brindisi;
- b) **i comunicati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.**

NEWS ENTI LOCALI

TURISMO

Coldiretti, salgono a 4.471 le tipicità regionali

"**S**algono al livello record di 4471, ben settantacinque in più rispetto allo scorso anno, i prodotti agroalimentari italiani ottenuti secondo regole tradizionali antiche tramandate nel tempo censiti dalle regioni, che sono disponibili come souvenir o per allietare le tavole dei turisti durante le vacanze. E' quanto emerge dall'indagine della Coldiretti sull'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni aggiornato con la nona revisione pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2009. Per l'estate 2009 il turismo enogastronomico con un valore stimato di 5 miliardi di euro, si conferma - sostiene la Coldiretti - il vero motore della vacanza Made in Italy che e' l'unica nel mondo a poter offrire la più ampia varietà di prodotti tradizionali regionali ma anche il record comunitario nella produzione biologica, ben 180 denominazioni di origine riconosciute a livello europeo, mentre sono 477 i vini a denominazione di origine. La maggioranza degli italiani (50,3 per cento) non si fa infatti mai mancare in vacanza la degustazione delle specialità enogastronomiche locali secondo una analisi Swg. Nella mappa delle regioni che presentano la più ricca "biodiversità" a tavola si classifica al primo posto - sottolinea la Coldiretti - la Toscana con 465 specialità seguita sul podio da Veneto (371) e Piemonte (366) ma ottimi posizionamenti si riscontrano per Lazio (354) e Campania (335). A seguire ci sono Liguria (295), Calabria (272), Sicilia (239), Emilia-Romagna (225), Puglia (220), Lombardia (209), Sardegna (179), Molise (159), Friuli-Venezia Giulia (151), Marche (149), Abruzzo (143), Trento (109), Bolzano (92) Umbria (70), Basilicata (46) e Val d'Aosta (31).

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

FISCO

Contribuenti.it, niente scuse per cartelle pazze

I contribuenti Italiani non accettano le ennesime scuse da Equitalia. Chiedono al Ministro dell'Economia Tremonti fatti concludenti e ricordano quando lo stesso Ministro nel lontano 2003 disse di fronte al TG1: "Mi dispiace, mi scuso io per tutto questo, per il disagio causato ai cittadini" per "avvisi pazzi" e "cartelle pazze". Le cartelle pazze sono "il geniale prodotto delle esattorie e dei concessionari". "Attendiamo un provvedimento urgente del governo per fermare il fenomeno delle cartelle pazze e ristabilire la fiducia con i contribuenti italiani. Il sistema informatico di Equitalia non riconosce e non blocca le cartelle sbagliate - afferma Vittorio Carlomagno - presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani - Se e' vero che i vertici di Equitalia hanno riconosciuto questi macroscopici errori, abbiano ora il buon gusto di rassegnare le proprie dimissioni, senza attendere auspicabili provvedimenti disciplinari". Rinnovamento già atteso dopo la recentissima ed esemplare condanna di Equitalia Polis (già Gest Line) al pagamento di Euro 1.465.384,00, con rivalutazione e interessi emessa dalla Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'appello con la sentenza n. 28 del 2009 nella quale la stessa Corte affermava che: "Nessun dubbio sussiste sul fatto che il concessionario non ha affatto curato con la necessaria diligenza l'organizzazione e il funzionamento del servizio di riscossione, vigilando adeguatamente sull'attività dei dipendenti".

Fonte: CONTRIBUTENTI.IT

NEWS ENTI LOCALI

ANCI

Piccoli Comuni, grande risorsa del Paese

Non vogliono più frontare la loro IX Conferenza nazionale Anci, che si terrà a Cernobbio il 10 e l'11 luglio. Pronti ad «aprire una vertenza politica con governo, parlamento e regioni», ha detto Mauro Guerra, coordinatore nazionale Anci Piccoli Comuni, presentando il meeting. A Villa Erba, sul lago di Como, si discuterà di fisco, di energia, del codice delle autonomie a cui sta lavorando il governo. «E chiederemo che il primo decreto legislativo sul federalismo - ha annunciato Guerra - riguardi la finanza dei comuni». I dati presentati oggi da Guerra dicono, per esempio, che «nei comuni con meno di 5mila abitanti, l'incidenza dei costi per il personale sulla spesa corrente è del 33%, contro il 37% dei centri con più di 250mila abitanti». E che i megawatt prodotti da fonti rinnovabili sono 221 su un totale nazionale di 340. Per contro «siamo ancora alle prese con il rimborso integrale dell'Ici prima casa; il fondo sociale si è dimezzato, passando dai 900 milioni del 2007 ai 450 di cui si ragiona ora; continua il balletto sul terzo mandato ai sindaci e l'ipotesi di una legge sui piccoli comuni è ormai una soap opera tutta italiana che va avanti da dieci anni».

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

La gestione deve realizzare profitti ed essere svolta da una struttura ad hoc

Patrimonio enti locali, Iva solo per attività commerciale

L'attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali è fiscalmente rilevante, ai fini Iva, quando comporta di fatto lo svolgimento di una attività commerciale, ossia finalizzata a realizzare profitti e svolta da una struttura ad hoc. È questa l'indicazione contenuta nella risoluzione 169/E dell'Agenzia delle entrate del 1° luglio 2009. La risoluzione si riferisce ad un'istanza di interpello presentata dall'Associazione nazionale dei piccoli comuni, che si è rivolta all'Amministrazione finanziaria per conoscere il trattamento fiscale Iva da riservare all'attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare nel caso di contratti di locazione, atti di natura complessa costituiti da un atto unilaterale e da una convenzione che disciplina i rapporti tra contraenti, e atti di affidamento a terzi. L'Agenzia ha rilevato che la cessione e la locazione degli immobili comportano l'obbligo di applicazione dell'Iva ma, affinché abbiano rilevanza ai fini dell'imposta, è necessario che si realizzi anche il presupposto soggettivo, ossia l'attività in forma di impresa. In sostanza, quindi, l'attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali è rilevante ai fini Iva se esiste una struttura adeguata per lo svolgimento dell'attività di gestione dei beni immobili.

Fonte: KATAWEBLEX

NEWS ENTI LOCALI**CRISI**

Piccoli comuni sostengono 'prestito della speranza' Cei-Abi

Il Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani sostiene e promuove sulla rete l'accordo quadro che la CEI in collaborazione con l'ABI ha lanciato con il progetto del Prestito della Speranza, che sarà operativo da settembre 2009 e prevede un programma di microcredito alle famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica, nella forma di finanziamenti agevolati concessi dalle banche aderenti. I finanziamenti saranno garantiti da un fondo, istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana e incrementato con le offerte provenienti dalla Colletta Nazionale indetta lo scorso 31 maggio. Al fine di dare la massima diffusione al Progetto, CEI e ABI hanno ritenuto di dedicare appositi incontri formativi e

di presentazione del progetto sul territorio. "A tal proposito sono lieto di informarvi -afferma Virgilio Caivano, portavoce dei Piccoli Comuni- che il primo di tali eventi si terrà il giorno 6 luglio p.v. a Bari presso la sede della CCIAA, Corso Cavour, 2. Seguiranno altri incontri a: - Firenze il 15 luglio, presso il Convitto della Calza, Piazza della Calza, 6. - Reggio Calabria il 22 luglio presso il Palazzo della Regione, Palazzo Campanella (Sede del Consiglio Regionale), Via Cardinale Portanova - Verona il 27 luglio presso il Centro Carraro in Lungadige Attiraglio, 45. Ciascuno potrà scegliere il luogo dell'evento più idoneo alle proprie esigenze geografiche. Gli incontri si articoleranno in due parti. La prima, (ore 14-

16), strettamente riservata agli operatori del territorio (rappresentanti delle banche, degli uffici diocesani interessati e Caritas), e' costituita da una sessione tecnica nel corso della quale sarà illustrato il funzionamento del Fondo di garanzia, le procedure e la modulistica per richiedere i finanziamenti. In questa sessione sarebbe particolarmente utile che partecipassero i direttori degli Uffici Diocesani della Caritas, degli Uffici di Pastorale del Lavoro, della Famiglia e del Progetto Policoro che sono potenzialmente coinvolti nella fase di pre-istruttoria del microcredito alle famiglie in generale. In particolare durante l'incontro saranno illustrati e approfonditi i seguenti temi connessi all'attuazione degli interven-

ti: - il funzionamento del Fondo di garanzia - il ruolo del Gestore (la relazione tra Gestore e Uffici Diocesani e tra Gestore e Banche Aderenti) - il ruolo dell'ufficio diocesano (la pre-istruttoria) - la modulistica per la valutazione dei requisiti, il progetto di reinserimento lavorativo e il business plan. Il ruolo delle partnership territoriali e l'attivazione delle reti di tutoraggio e accompagnamento dei richiedenti e di monitoraggio dei beneficiari A seguire (ore 16-18,) si terrà la seconda sessione, con una presentazione dell'iniziativa al pubblico, alle istituzioni, ai rappresentanti della Commissione e delle banche operanti sul territorio. Agli incontri parteciperanno i rappresentanti della CEI, dell'ABI e della Caritas Italiana.

Fonte: ASCA

IL SOLE 24ORE – pag.2

IL FATTURATO DEL SOMMERSO – *L'impatto fiscale/L'indagine.* La Corte dei conti ha analizzato le manovre varate dal 1998 a oggi

Lotta all'evasione, dieci anni al buio

Promessi 37 miliardi di incassi: nessuno sa se l'obiettivo è stato centrato - L'ACCUSA/Secondo i giudici contabili i diversi governi hanno adottato politiche di contrasto solo per far quadrare i bilanci pubblici

Una promessa da 37 miliardi di euro. Ambiziosa, ma che nessuno - oggi - è in grado di certificare. È lapidario il giudizio della Corte dei conti su dieci anni di lotta all'evasione, attività che - secondo i giudici contabili - si è distinta in negativo per la sua straordinarietà accompagnata da un «crescente impiego come strumento di politica di bilancio». Sta di fatto che dal 1998 al 2008 - si legge nella relazione della Corte sulla copertura delle leggi adottate nel primo quadrimestre 2009 - il maggior gettito atteso dai provvedimenti di contrasto all'evasione (complessivamente circa 37 miliardi) rappresenta quasi i «due terzi delle maggiori entrate nette complessive di cui erano accreditate le manovre varate con le leggi finanziarie del periodo». Con un particolare non trascurabile: la lotta all'evasione e il maggior gettito che puntualmente gli viene attribuito sono privi di un'affidabile verifica ex post del maggior gettito ottenuto. Nessuno - né il Parlamento, né l'esecutivo, né la stessa amministrazione finanziaria

- potrebbe distinguere quale parte è effettivamente recuperata di evasione dagli effetti imputabili al ciclo economico o a fattori normativi, o puramente, dice ancora Alla Corte, a errori di stima. Non proprio osservazioni incoraggianti per un paese che, quando si parla di evasione, deve fare i conti con stime allarmanti: in termini di mancate entrate la sola evasione in campo tributario pesa per il 7% del Pil, che ai livelli attuali del prodotto interno lordo, equivalgono a una perdita per le casse dell'Erario superiore a 100 miliardi euro. Dati, questi ultimi, contenuti nell'ultima relazione al Parlamento sui risultati della lotta all'evasione e che sono in attesa di essere aggiornati ufficialmente con la relazione dell'attività condotta nel 2008, non ancora presentata alle Camere dal ministero dell'Economia e che la stessa Corte aveva suggerito di allegare direttamente alla relazione unificata sull'economia e la finanza (Ruef). Ma torniamo al decennio 1998-2008. Di quei 37 miliardi legati al recupero di evasione fiscale sembra quasi perdersi traccia. Il che

fa emergere anche un'altra profonda criticità: la sottovalutazione dei requisiti di strutturalità e di continuità nel tempo del maggior gettito conseguito e il conseguente rischio, ad avviso della Corte dei conti, di coprire maggiori spese e sgravi strutturali con temporanei e incerti recuperi di evasione. Un limite, scrivono ancora i giudici, emerso soprattutto quando si è trattato di quantificare la parte dell'incremento di gettito realizzatosi fra un anno e l'altro, quale reale frutto della lotta all'evasione. Ovvero: nessuno sa dire se gli importi restituiti ai contribuenti nel 2000, 2001 e 2007 giungessero davvero dal contrasto agli illeciti fiscali piuttosto che da un più favorevole andamento dell'economia. L'analisi della lotta all'evasione non soffre soltanto del fatto di essere utilizzata quale strumento straordinario di copertura delle politiche di bilancio, quasi fosse, dice la Corte «una terza via rispetto alla riduzione della spesa pubblica o a espliciti aumenti del prelievo». In discussione finisce anche l'efficacia delle strategie adottate per

combattere il fenomeno, basate «su un mix di controlli e semplificazioni, repressioni e compliance». Il tutto arrivando, però, a centrare soltanto un duplice risultato, ovvero quello di «confondere controlli fiscali con vessazione» e quello di «eccedere di transizioni sull'imponibile evaso scambiati per semplificazioni». Non del tutto positivo, poi, il giudizio espresso sul largo ricorso dal '98 a oggi della *tax compliance* quale stimolo per l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria e con un'attività di controllo che di fatto ha finito per assumere sempre più i connotati del semplice presupposto per una transazione con il contribuente. Un percorso che ha avuto un risvolto concreto, dicono i giudici contabili: «l'evaporazione dei risultati dell'attività di controllo (per eccesso di transazione) e, più in generale, quelli di una maggiore propensione all'evasione (grazie alla riduzione dei costi derivanti da una possibile scoperta dell'evasione)».

Marco Mobili

SICUREZZA PUBBLICA – Giro di vite al volante/I tempi. Per l'entrata in vigore si attende la pubblicazione in Gazzetta

Il codice della strada punisce chi sporca

Sanzione tra 500 e 1.000 euro per chi lancia rifiuti dal finestrino dell'auto - Arriva l'aggravante notturna

Puntuale come tutti gli anni, anche per l'estate 2009 arriva il giro di vite contro i pirati della strada. Gli inasprimenti sono questa volta inseriti nel disegno di legge sulla sicurezza approvato definitivamente dal Senato giovedì scorso e che attende ormai, per la sua piena operatività, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. **Il quadro degli interventi** - Si tratta di uno dei quattro tasselli che compongono il cosiddetto pacchetto-sicurezza, che ha visto 14 luce fin dall'inizio della legislatura, per il cui completamento manca all'appello l'approvazione del disegno di legge sul processo penale (atto Senato n. 440, attualmente all'esame della commissione giustizia di Palazzo Madama). Le altre due tessere del mosaico, già in vigore, sono i decreti legge n.11/09, sullo stalking, e n. 92/08 che non solo ha introdotto le prime misure contro l'immigrazione clandestina e un'altra serie di inasprimenti alle sanzioni per le violazioni al codice della strada, ma ha inciso anche sulla procedura penale. Qui è contenuta, infatti, la disposizione che consente la trattazione prioritaria dei processi per alcune tipologie di reato. **Quando cala la sera** - Tor-

nando al provvedimento appena varato, quanto all'impatto sulla circolazione stradale va segnalata l'introduzione, piuttosto generalizzata, dell'aggravante notturna. Gran parte delle modifiche è infatti destinata a questa nuova, particolare, stretta: dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, al superamento dei limiti di velocità, fino al mancato rispetto del semaforo rosso. Senza qui entrare nei dettagli (oggetto peraltro dell'intervento a lato) è singolare come il nostro ordinamento, per la prima volta, ospiti disposizioni che inaspriscono una misura deterrente, sanzione amministrativa pecuniaria o ammenda che sia, da un terzo alla metà del suo peso, quando il comportamento illecito è commesso in un determinato orario. L'aggravante «temporale» si affianca così a quelle tradizionali, legate alle condizioni soggettive della vittima o dell'autore della violazione o alle circostanze di fatto. **Il decoro** - Quanto alle singole disposizioni si segnala il nuovo articolo 34-bis del codice della strada che punisce con una sanzione da 500 a mille euro chi lancia rifiuti o oggetti dai veicoli in movimento. Una disposizione semplice

che tuttavia potrebbe presentare qualche difficoltà di applicazione. Come infatti emerge dalla lettura della tabella a lato, anche prima era prevista una sanzione da 23 a 92 euro - contenuta nell'articolo 15, lettera i), del codice - contro chi lancia oggetti da veicoli in movimento, e dunque la nuova norma si sovrappone a quella già esistente che non è stata abrogata: il dilemma, su quale sanzione applicare, è ancora tutto da chiarire. Probabile che dopo la prima infrazione ne sapremo di più. Inoltre, il nuovo importo minimo (500 euro) è in linea con quanto indicato dall'altra disposizione del disegno di legge che impone ai sindaci di aggiornare i propri regolamenti con una sanzione, per chi «insozzi le pubbliche vie», non inferiore a 500 euro. **Le altre modifiche** - Singolare l'introduzione dell'articolo 219-bis che di fatto estende il regime del ritiro della patente anche a chi è alla guida di una bici. Precisa la norma che «se il conducente è persona munita di patente», per le violazioni che impongono il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, le stesse sanzioni si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo (no-

zione che comprende anche le bici) per il quale non è richiesta la patente. Colpita anche la guida sotto l'influenza dell'alcol. In particolare, la modifica riguarda le sanzioni per i conducenti il cui tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l (la condizione più grave tra le tre indicate dal codice). È qui prevista, oltre all'arresto e all'ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Ora il periodo di sospensione è raddoppiato nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato stesso. Un ultimo intervento è quello alla disciplina il rilascio della patente e dei titoli abilitativi alla guida. Una delle novità dell'articolo 120, interamente riscritto dal disegno di legge, è l'introduzione di una sanzione pecuniaria, da mille a tremila euro, per chiunque rilasci titoli abilitativi alla guida a soggetti che non ne avrebbero diritto. Che sono: delinquenti abituali, persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione; condannate per alcuni reati; destinatari del divieto di conseguire la patente.

Andrea Maria Candidi

SICUREZZA PUBBLICA – Giro di vite al volante/Il «nuovo reato.
Se la reazione è provocata da atti arbitrari l'illecito non scatta

Torna l'oltraggio a pubblico ufficiale

IL RIMEDIO/Il risarcimento alla persona offesa e all'ente di appartenenza prima del giudizio estingue la fattispecie penale

Torna l'oltraggio a pubblico ufficiale. Il disegno di legge in tema di sicurezza ha infatti inserito nel codice penale l'articolo 341-bis che reintroduce il reato a dieci anni dalla sua abrogazione. Una scelta che non mancherà di suscitare qualche recriminazione: la fattispecie originaria (contemplata dall'articolo 341 del codice penale) venne abrogata dalla legge 205/99. Il delitto cessava così di avere una sua autonomia, ma, sia chiaro, l'oltraggio ha continuato a essere contestato, rientrando a pieno titolo nell'ambito dell'ingiuria aggravata. Così facendo, il legislatore aveva ritenuto sufficiente, per la tutela del pubblico ufficiale, il comune reato di ingiuria posto a tutela di qualunque

cittadino; peraltro, essendo il reato procedibile a querela di parte, si rimandava alla volontà dell'offeso la valutazione dell'opportunità di richiedere la tutela in sede penale. Tuttavia, non bisogna credere che il parlamento abbia semplicemente ripristinato il delitto nella sua formulazione originaria, riportando così la normativa alla situazione antecedente l'abrogazione del 1999. Infatti, il reato versione 2009 si presenta con una struttura profondamente rinnovata, al confronto con il testo precedente. Rispetto alla vecchia fattispecie, le differenze sono più che sensibili e determinano, con tutta evidenza, una restrizione del campo di operatività del delitto. Le novità possono così riassumersi: - l'offesa deve

avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico; - è necessaria la presenza di più persone, oltre al pubblico ufficiale e a chi offende; - l'offesa deve possedere una valenza tale da sminuire contemporaneamente sia l'onore sia il decoro del pubblico ufficiale; - il fatto deve avvenire mentre il pubblico ufficiale compie un atto del suo servizio; - il fatto deve avvenire a causa o nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale; - il risarcimento del danno, nei confronti del pubblico ufficiale e dell'ente di appartenenza, determina l'estinzione del reato. La limitata sfera di applicazione, rispetto alla precedente versione, rappresenta un preciso obiettivo della riforma, laddove nei lavori parlamentari

veniva espressa la preoccupazione di gravare eccessivamente il lavoro dei tribunali. E proprio in tal senso, crediamo, deve essere letta e valutata la specifica causa di estinzione del reato consistente nel risarcimento del danno. Altro particolare degno di nota, è costituito dall'introduzione nel Codice penale dell'articolo 393-bis: si tratta, in buona sostanza dell'inserimento della scriminante relativa agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. L'oltraggio non scatta, quindi, quando il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia scatenato la reazione oltraggiosa, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

S.Sc.

I TRE COMMI

- Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

- La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

- Se l'imputato ripara il danno, mediante risarcimento alla persona e all'ente di appartenenza, il reato è estinto.

PARLAMENTO - Debutto a Montecitorio

La manovra estiva brucia le tappe

Da domani comincia a tambur battente alla Camera l'esame del decreto legge anti-crisi (Dl 78), la manovrina d'estate preludio della Finanziaria 2010. Sarà un cammino speditissimo: il Parlamento è chiamato a varare il decreto prima delle ferie estive, in non più di quindici giorni effettivi di lavori. Un nuovo, l'ennesimo, doppio voto di fiducia è scontato, con l'inevitabile coda di polemiche politiche, aldilà dei contenuti del provvedimento, per l'ulteriore prova di forza del Governo e della maggioranza, che sui decreti e sui voti di fiducia "allegati" ha realizzato il pieno delle leggi più importanti fin qui approvate. Sarà ca-

ratterizzata da tensioni e su per lavoro la settimana parlamentare che si apre e che, al di fuori e in un certo senso "prima" dell'attività legislativa, sarà peraltro caratterizzata dal G8 che si svolgerà a L'Aquila da mercoledì a venerdì prossimi. Per il Governo si tratta di sette giorni cruciali. Anche perché sul fronte delle leggi in cantiere non mancano capitoli caldissimi che si intrecciano con la stretta attualità, incluse le vicende personali del premier. Ma non solo: a tener banco al Senato, ancora in commissione Giustizia, sarà infatti il contestatissimo Ddl sulle intercettazioni telefoniche, messo all'indice dalla magistratura, dagli editori, da una larga

parte delle forze sociali e politiche. Si dovrà vedere quanto il Governo cercherà di forzare la mano e sfidare tutte le critiche per un varo pressoché immediato della legge. Senza scordare le polemiche che hanno investito due giudici della Consulta, chiamata a decidere in ottobre sul "lodo Alfano", e il cammino parlamentare della riforma del processo penale, pure all'esame del Senato. Giustizia sugli scudi in Parlamento, dunque, anche se i temi economici continuano a tenere banco. Il decreto legge anti-crisi è all'esame delle commissioni riunite Bilancio e Finanze di Montecitorio, chiamate a un autentico tour de force per far arrivare il testo in aula pre-

sumibilmente entro il 20 luglio. Senza scordare che in settimana è atteso anche l'arrivo del Dpef, che occuperà altro spazio e tempo dei lavori. Al Senato è in calendario il voto finale dell'aula al disegno di legge collegato alla Finanziaria 2009 su energia (centrali nucleari incluse) e imprese. A Montecitorio invece l'assemblea voterà il Ddl contro la violenza sessuale e in commissione Affari sociali è atteso l'avvio dell'iter del Ddl sul biotestamento, già approvato dal Senato lasciando inalterate le spaccature anche trasversali tra le forze politiche.

Roberto Turno

LE LEGGI - Norme criticate dalla destra

La Toscana fa da sé su piano-casa e immigrazione

DURA REAZIONE/Il premier ha annunciato l'impugnazione di fronte alla Corte costituzionale della legge che prevede aiuti agli extracomunitari

Sul fronte legislativo, non si può certo dire che i rapporti tra la Giunta Martini e il Governo Berlusconi siano idilliaci. A separare i due esecutivi è il colore politico, ma anche una reciproca insofferenza per i primati e le fughe in avanti, che in più di una occasione entrambi i "contendenti" hanno attuato. L'ultimo braccio di ferro riguarda la legge toscana sull'immigrazione, confezionata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio lo scorso giugno, col voto contrario del centro-destra. La normativa prevede servizi e aiuti per gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno (ricerca della casa, tirocinio, formazione, assistenza imprenditoriale) e, nell'intento di garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti a ogni per-

sona, contempla anche "interventi specifici" a favore di chi non ha permesso di soggiorno, in particolare servizi urgenti e indifferibili in campo sociale (dormitori e pasti) e assistenziale (le cure mediche). Previsto anche l'accesso al medico pediatra per i minori senza permesso di soggiorno. La legge toscana, che ha provocato la dura reazione del centro-destra (Berlusconi ha annunciato l'impugnazione alla Corte costituzionale) è destinata a scontrarsi con il "pacchetto sicurezza" approvato dal Parlamento il 2 luglio che ha introdotto il reato di immigrazione clandestina. La legge sull'immigrazione, peraltro, ha seguito di poche settimane un'altra norma toscana che sembra fare lo sgambetto, seppur in modo elegante, al Governo: si tratta della leg-

ge sul piano-casa, mirata a disciplinare l'ampliamento e la demolizione/ricostruzione delle abitazioni in attuazione dell'intesa Governo-Regioni di fine marzo. Quella legge - che la Toscana ha approvato a tempo di record, il 5 maggio scorso, prima regione in Italia - in realtà limita fortemente le possibilità di intervento sulle villette e sui piccoli condomini, per effetto dell'introduzione di una serie di vincoli (il primo dei quali è l'impossibilità di derogare alle previsioni dei piani regolatori). Di fatto, dunque, l'operazione ideata dal Presidente del Consiglio per sostenere l'edilizia è stata recepita dalla Toscana in versione "dimagrante", al punto che i costruttori ipotizzano che, nella migliore delle ipotesi, interesserà il 4% del patrimonio abitativo

regionale. La Toscana ha combattuto battaglie anche con un Governo amico come quello Prodi, in seguito all'approvazione, nell'estate 2007, di una disciplina regionale sui contratti pubblici che limitava fortemente il subappalto, in contrasto (addirittura) col parere dell'ufficio legislativo regionale. Il Governo Prodi presentò ricorso contro la legge Toscana (furono impugnati alla Corte costituzionale nove articoli per invasione delle competenze statali), ma il motivo del contendere cadde a seguito di una sentenza della Consulta che, pur pronunciandosi sulla normativa di un'altra Regione, spinse la Toscana a cancellare di fatto la sua legge.

DOCUMENTI ELETTRONICI - Regolamento europeo ratificato da due decreti di giugno

Il passaporto comincia a prendere le impronte

Per la foto occhi aperti e sguardo verso l'obiettivo

È partita ufficialmente la seconda fase del passaporto elettronico, quella che coincide con la rilevazione delle impronte digitali trasmesse alla "memoria" del documento, il chip. A fare da apripista, le province di Grosseto e Potenza che hanno iniziato lo scorso 29 giugno mentre nelle altre città si dovrà attendere che gli uffici delle questure abbiano a disposizione l'attrezzatura necessaria al rilevamento delle impronte. Una novità, quella di richiedere le impronte per un documento di riconoscimento, che è stata introdotta prima dal regolamento del Consiglio europeo CE 2252/2004 e poi ratificata in Italia dal ministero degli Affari Esteri con due decreti - 303/014 e 303/015 del 23 giugno 2009 - pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» 147 del 27 giugno. Ora che sono entrate in vigore le nuove disposizioni relativamente alle caratteristiche di sicurezza del passaporto, cambierà qualcosa per il cittadino che richiede il documento o deve rinnovarlo? Sì, per coloro che lo fanno a partire dal 29 giugno scorso

sì, no per i possessori dei passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore dei due provvedimenti perché i documenti conservano la loro validità decennale (resta inalterato anche il costo, 84,95 euro, ossia 44,66 + 40,29 euro di marca da bollo). Tra i cambiamenti previsti dai decreti, il principale si incontra alla presentazione della domanda di rilascio (alla questura o agli uffici distaccati di pubblica sicurezza): riguarda il rilevamento delle impronte digitali. Come recita l'articolo 3 del decreto 303/014, quando si consegna la domanda mediante apposito modulo informativo con allegate le due foto identiche - e dopo che l'ufficio competente al rilascio del passaporto ha verificato l'identità del richiedente - si può procedere con l'acquisizione, tramite scanner elettronico dell'impronta del dito indice, prima della mano destra e poi della sinistra. L'articolo specifica che «se in una mano l'impronta dell'indice non fosse disponibile, si utilizza - procedendo in successione - il dito medio, anulare e pollice». Si possono

fare tre tentativi e sarà inviata al chip l'immagine migliore. Nel caso in cui sia «temporaneamente impossibile» rilevare le impronte, verrà rilasciato un passaporto valido massimo 12 mesi e se invece non si può assolutamente acquisirle - causa malattia o altro impedimento certificato - il documento verrà rilasciato senza. Gli unici a essere esentati dalle nuove regole sono i minori di 12 anni. I dati biometrici inseriti nel chip ovvero le informazioni sul titolare presenti nel documento cartaceo, le impronte, la foto del volto e i codici informatici per la sicurezza e la lettura dei dati da parte degli organi di controllo, in un primo momento sono trasmessi via telematica alla "banca dati passaporti" - istituita presso il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno - che, alla conclusione della fase istruttoria, li cancellerà una volta verificato il funzionamento del microprocessore. Secondo quanto specifica l'articolo 7 del decreto 303/014, all'interno della banca dati resteranno del passaporto soltanto le

informazioni utili «in caso di denuncia di furto o smarrimento, nonché per consentire le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del chip». Tra i due decreti è posizionato l'allegato A che dà disposizioni su come deve essere fatta la foto frontale (tra i 35 e i 40 mm) del viso. Queste le indicazioni da seguire per avere l'immagine giusta: recente (scattata almeno 6 mesi prima della domanda); ben messa a fuoco e senza macchie; né troppo scura né troppo chiara; stampata su carta fotografica di alta qualità in alta risoluzione; senza occhi chiusi, rossi o coperti dai capelli; assenza di occhiali da sole o cori montatura troppo grande; vietati cappelli o berretti; sono ammessi i copricapi per motivi religiosi a eccezione che il volto tra fronte e mento sia ben visibile; niente ombre sul viso o dietro la testa; sullo sfondo non ci devono essere oggetti; i bambini devono essere soli e senza giocattoli vicino al viso, con un'espressione neutrale e con la bocca chiusa.

Francesco Padulano

FISCO - L'imposta al test di sopravvivenza: domani l'udienza pubblica, mercoledì la camera di consiglio

«Dies Irap» alla Consulta

Nuovo esame di "sopravvivenza" per l'Irap. Dopo i rinvii del febbraio 2007 e del marzo 2008, domani e dopodomani - prima in udienza pubblica e poi in camera di consiglio - si consumerà nell'aula della Corte costituzionale l'Irap-day sull'indeducibilità dell'imposta regionale ai fini dei tributi erariali. Questa volta però, e forse non è del tutto casuale, il tributo più contestato e dibattuto dalla giustizia tributaria, si presenta al nuovo esame con lo "scudo" della deducibilità parziale del 10% introdotta nell'autunno scorso tra le misure anti-crisi (DL 185/2008). La principale finalità dell'intervento, come più volte commentato su questo giornale è stata, però, quella di evitare gli effetti negativi che sarebbero potuti derivare all'erario da un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale. Una questione ricaduta su più governi e che da cinque anni pende alla Consulta. L'ordinanza più antica è quella di Genova e risale al lontano 2004. In quell'occasione, come poi nelle altre pendenti, l'indeducibilità dell'Irap è stata ritenuta, dai giudici tributari di remissione, non conforme al principio della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), in quanto comporterebbe l'assoggettamento a imposizione di un reddito inesistente (nei riguardi, ad

esempio, delle imprese in perdita come si legge nell'ordinanza di Genova) o, comunque, di un prelievo di tipo "espropriativo" quando l'imposta sul reddito è superiore al reddito disponibile e darebbe luogo ad una duplicazione impositiva, in quanto le imposte sui redditi graverebbero anche sull'Irap. C'è allora da chiedersi se il forfait del 10%, fatto valere dall'esecutivo anche per il passato prevedendo la possibilità di richiedere il rimborso, sia una misura sufficiente a garantire un'imposta che da sola vale più di 40 miliardi di euro e che se bocciata potrebbe provocare una voragine di circa 10 miliardi, tra mancate entrate e rimborsi ai contribuenti. Tutto lascia pensare dunque che il giudizio delle prossime 48 ore, sempre che non subisca un ulteriore slittamento in avanti, potrebbe consistere in un rinvio alle Commissioni tributarie che avevano sollevato la questione, così da consentirgli di valutare se in base allo ius superveniens il caso specifico possa essere soddisfatto dalle disposizioni del DL anti-crisi. Il problema è uno solo, spiega Francesco Tesoro, ordinario di diritto tributario all'Università Bicocca di Milano: «anche se la deducibilità va riconosciuta per intero e non in misura parziale, in questo particolare momento la Corte non potrà

non tenere in giusta considerazione le pesanti ricadute che un'eventuale bocciatura dell'Irap provocherebbe sulle casse dello Stato». «Certamente sarà così». Per Raffaello Lupi, ordinario di diritto tributario all'Università di Roma di Tor Vergata, l'indeducibilità dell'Irap non regge. In fondo «la parziale deduzione concessa dal governo non fa che testimoniare come l'esecutivo abbia avuto e abbia ancora il fondato timore di una bocciatura dell'imposta regionale. E questo soprattutto nella parte in cui obbliga il soggetto Irap a pagare una capacità contributiva che non è sua ma bensì del dipendente». I contribuenti non dovranno aspettarsi nulla di particolarmente importante dalla Consulta. Ma questo, spiega ancora Lupi, solo perché la forfettizzazione del 10% offre alla Corte la possibilità per una delle più classiche vie di fuga, richiamando «i noti principi cui ci ha abituati sulla discrezionalità del legislatore piuttosto che sulla legittimità delle deduzioni in misura forfettaria. Anche questa volta gli argomenti per uno ius superveniens ci sono ma solo per chi ha voglia di forzare... ma in fondo di forzature della Consulta nella storia del diritto tributario ce ne sono state già tante». Senza scomodare la discrezionalità del Legislatore, Giuseppe Zizzo, ordinario

di diritto tributario all'Università Carlo Cattaneo di Castellana (Va), non sembra comunque avere dubbi sul fatto che l'imposta regionale supererà anche questo scoglio. «L'impressione, sottolinea Zizzo, è che l'intervento del governo vada nella giusta direzione, ovvero verso lo scorporo dall'Irap della parte di imposta che colpisce il reddito dell'impresa o del professionista». Su una cosa professori e dottrina concordano: il 10% apre a un passaggio successivo della vicenda ovvero se proprio questa forfettizzazione sia o meno costituzionale. Come sottolinea Zizzo le componenti negative forfettizzate sono generalmente legate alle difficoltà di determinazione della deducibilità degli oneri sostenuti (si pensi ai telefonini o alle auto aziendali): «per l'Irap è diverso, in questo caso il costo del lavoro e gli interessi passivi sono noti e ben quantificabili». Siamo allora certi che il limite del 10% sia congruo e soddisfi realmente tutti i soggetti interessati, senza creare nuove sperequazioni o differenti trattamenti? L'argomento non sarà "materia d'esame" per l'Irap-day di domani e dopodomani, ma nulla esclude che il 10%, in futuro, non possa diventare il nuovo nodo dell'Irap.

Marco Mobili

EDILIZIA - Il confronto tra quattro leggi varate finora

Regioni: il piano casa «scopre» la deroga alle regole comunali

Gli ampliamenti devono tener conto delle prescrizioni urbanistiche locali

«**D**eroga»: la parola magica del piano casa racchiude il desiderio di ampliare gli edifici residenziali - oppure di demolirli e ricostruirli - anche quando i piani regolatori comunali non lo consentirebbero. L'analisi dei testi di legge regionale, però, mostra chiaramente che non si potrà derogare a tutte le prescrizioni dettate a livello locale. Finora sono arrivate all'approvazione definitiva Toscana (legge 24/2009), Umbria (legge 13/2009), Emilia Romagna (che dovrebbe apparire oggi sul Bur) e Veneto (che sarà pubblicata nei prossimi giorni), più la provincia autonoma di Bolzano (legge 1/2009, che però ha delegato i dettagli alla giunta): il confronto tra le quattro regioni a statuto ordinario consente di evidenziare le principali differenze. Di fatto, la possibilità di avviare i lavori dipende da quattro fattori. Innanzitutto, occorre che l'immobile abbia le dimensioni "giuste". In Umbria e in Toscana gli ampliamenti potranno essere fatti su unità immobiliari residenziali inserite in edifici abitativi mono e bifamiliari (quale che sia la metratura) o su edifici fino a 350 metri quadrati. In Emilia Romagna, invece, il limite di 350 metri quadrati vale per tutti gli edifici. Mentre il Veneto comprende tutti i tipi di immobili, anche non residenziali, di qualsiasi dimensione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, invece, potranno avvenire in tutte e quattro le regioni su edifici di qualsiasi dimensione, a prevalente destinazione residenziale con l'eccezione del Veneto. Il secondo fattore da tenere presente riguarda la collocazione dell'immobile, che non deve trovarsi in aree escluse dalla possibilità di intervenire. Tutte le leggi vietano di intervenire sugli edifici situati nei centri storici (zone omogenee «A» secondo il Dm 1444/1968) e in parchi e riserve naturali. Altro fattore decisivo, poi, è il contenuto degli strumenti urbanistici. In Toscana, ad

esempio, si possono fare gli ampliamenti del 20% dove gli strumenti urbanistici generali dei Comuni consentono la ristrutturazione edilizia con «addizioni funzionali». Possibilità, quest'ultima, generalmente prevista, tranne che in certe zone protette o per certi edifici particolari. In Emilia Romagna, invece, il presupposto per gli ampliamenti è che gli strumenti urbanistici consentano interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica. Mentre in Umbria vale la regola inversa: si può sempre intervenire anche dove lo strumento urbanistico non dice nulla, ma non dove il piano regolatore o un'altra disposizione normativa esclude espressamente la possibilità di realizzare ampliamenti. Il quarto (e ultimo) fattore da verificare riguarda le scelte degli enti locali. In Umbria ed Emilia Romagna i Comuni hanno 60 giorni per escludere l'applicazione della legge in alcune zone del proprio territorio o per variare la percen-

tuale degli incrementi consentiti. In Veneto, invece, il termine scade a fine ottobre, ma - diversamente dalle altre due regioni - vale il silenzio-diniego: se il consiglio comunale non si pronuncia, gli interventi sono possibili solo sulle prime case (anche se la legge prevede che un commissario regionale convochi il parlamentino comunale per indurlo a pronunciarsi). Una volta individuati gli edifici su cui è possibile intervenire, poi, si apre il capitolo delle deroghe, che varia da una regione all'altra. Valga per tutti l'esempio della legge emiliana, secondo cui non si può mai cambiare la destinazione d'uso e - nelle ricostruzioni - si possono creare nuove unità immobiliari solo a patto che quelle nuove abbiano una superficie non inferiore a 50 metri quadrati e siano destinate per almeno io anni alla locazione a canone calmierato.

Cristiano Dell'Oste
Fabrizio Patti

EDILIZIA - Oltre l'abitativo. L'Umbria punta sulle riqualificazioni Nel Nord Est interventi anche sulle fabbriche

Ilavori di ampliamento sono consentiti sugli edifici abitativi in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, mentre il Veneto permette di intervenire anche sugli edifici non abitativi (a condizione che siano inseriti in aree compatibili con la propria destinazione, ed escluse le grandi superfici di vendita). Peraltro, la nozione di «edificio abitativo» va interpretata con intelligenza: in Toscana, ad esempio, si potranno ingrandire anche le case entro i 350 metri quadrati che ospitano ad esempio un garage o un piccolo ufficio (an-

che se - è bene ricordarlo - potrà essere ampliata solo l'unità immobiliare residenziale). Per le demolizioni e le ricostruzioni i testi sono più espliciti. Nelle tre regioni del Centro Italia si può intervenire su edifici abitativi che abbiano a uso diverso fino al 25% della superficie (in Toscana e Umbria) o fino al 30% (in Emilia). La porzione di superficie non residenziale, comunque, non viene conteggiata per calcolare l'ampliamento dell'edificio. Così, una palazzina di 1.000 metri quadrati, di cui 800 abitativi e 200 di laborato-

rio, in Emilia può essere ricostruita con 280 metri quadrati in più (il 35% di 800). In Veneto, invece, si possono demolire e ricostruire anche edifici interamente non residenziali, a patto che siano costruiti prima del 1989 e siano inseriti in «zona propria» (sono esclusi, così, i capannoni collocati in zone agricole). Anche in Umbria si può intervenire su edifici non residenziali, ma gli immobili devono trovarsi in aree industriali (zone «D» del Dm 1444/1968) e avere destinazione artigianale, industriale o per servizi (esclusi alber-

ghi e grandi strutture di vendita). Inoltre, la ricostruzione - con bonus del 20% - va realizzata tramite un piano attuativo di riqualificazione: un atto proposto dai proprietari che interessi almeno 20mila metri quadrati di superficie fondiaria e sia sottoposto alla Provincia. Inoltre, bisogna recuperare le acque piovane e utilizzare le fonti rinnovabili come previsto dalla legge umbra 17/2008. Questa possibilità di intervento, diversamente da tutte le altre del piano casa, non ha limiti temporali.

EDILIZIA - Criterio presente in tutti testi normativi

Si può ricostruire solo se si utilizzano tecniche sostenibili

I PIÙ SEVERI/Per le sostituzioni realizzate in Toscana bisognerà migliorare del 50% i requisiti fissati per le nuove costruzioni

Efficienza energetica e piano casa vanno (quasi sempre) di pari passo. In Toscana, Emilia Romagna e Umbria gli ampliamenti di edifici esistenti sono possibili solo rispettando alcuni criteri di efficienza energetica. In tutti e tre i casi il raggiungimento degli obiettivi energetici può limitarsi alla parte ampliata dell'edificio. Sono, però, differenti i criteri e i paletti adottati. La legge toscana richiede che nella parte ampliata le tecniche utilizzate e le eventuali fonti rinnovabili impiegate garantiscano valori inferiori del 20% rispetto a quelli indicati nel Dlgs 192 del 2005 (allegato C, tabella i). Si tratta dei requisiti per le nuove abitazioni a partire dal 2010. L'intera unità abitativa deve, però, essere dotata di finestre con vetrate con intercapedini di aria odi

gas. In Emilia si potrà scegliere tra due strade: la prima - che dà un bonus del 20% della superficie - è adeguare agli standard stabiliti dalla delibera assembleare 156/2008 (allegato 2) la sola parte ampliata e gli impianti energetici dell'edificio originario (quali ad esempio la caldaia). L'alternativa è rispettare i requisiti di efficienza nell'intero edificio, il che consente di ingrandire l'immobile del 35 per cento. E lo stesso bonus è concesso a chi, nei comuni a media sismicità e per edifici realizzati prima della classificazione sismica, procede all'adeguamento sismico (peraltro, la valutazione della sicurezza e l'eventuale adeguamento sismico sono richiesti in tutti i casi di intervento). Non ci sono ancora dettagli sull'Umbria, perché la legge ha demandato alla giunta, entro 60 giorni

dall'entrata in vigore (15 luglio), la definizione delle tecniche di efficienza con cui dovrà essere realizzata la parte ampliata. La strada scelta dal Veneto, invece, è stata quella di non imporre dei requisiti di efficienza energetica per gli ampliamenti: chi si adegua alle prescrizioni della legge regionale 4/2007 avrà però un bonus del 20% anziché del 30 per cento. Sempre in Veneto, per le demolizioni e ricostruzioni, è necessario rispettare la legge 4/2007 per avere il bonus fino al 40%: questo è uno dei punti modificati in consiglio regionale rispetto al Ddl varato dalla giunta. Nelle altre regioni, in caso di demolizione e ricostruzione, si fa riferimento alle norme previste per gli ampliamenti, ma con disposizioni più rigorose. In Toscana, per la climatizzazione invernale

l'indice di prestazione energetica dovrà essere almeno del 50% inferiore rispetto al valore indicato nel Dlgs 192/2005. Inoltre, per il raffrescamento estivo ci dovrà essere una prestazione energetica inferiore a 30 kWh per mq/anno. E bisognerà rispettare le norme contro le barriere architettoniche. Le tecniche costruttive utilizzate in Emilia Romagna dovranno assicurare il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica previsti nella delibera assembleare 155/2008, incrementati di almeno il 25 per cento. Nel caso dell'Umbria, invece, l'edificio ricostruito deve ottenere la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe «B» di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della legge regionale 17/2008.

AMBIENTE - L'iter per gli impianti di fonti rinnovabili

Se manca il piano territoriale la Via non è obbligatoria

Nelle ipotesi di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili da realizzare in aree non coperte da pianificazione urbanistica - che debbano essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità a Via (secondo l'articolo 12 del Codice ambientale o in virtù della legislazione regionale) - l'assenza di una pianificazione territoriale non produce necessariamente l'esito negativo della verifica. Al contrario, se il progetto supera questo accertamento, alla luce degli altri elementi indicati dalla legge per determinare la "sensibilità ambientale" delle aree interessate, dovrà essere comunque esclusa l'obbligatorietà della Via. A questa conclusione è arrivato il Tar Toscana, sulla base delle disposizioni relative alla (sub)procedura di verifica di assoggettabilità a Via (secondo l'allegato V, alla parte II, del Codice ambientale)

e della legge regionale toscana 79/1998, evidenziando, in particolare, come dalla loro lettura non può dedursi «che la mancanza di pianificazione possa essere d'ostacolo all'eventuale esclusione di un progetto dalla Via». Tale affermazione di principio, da un lato, ha il merito di sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi sulle disposizioni relative allo screening e, dall'altro, chiarisce come, ai fini della sottoposizione a Via di un progetto, le caratteristiche paesaggistico-ambientali dell'area di localizzazione possano essere individuate altrimenti, in assenza della relativa normativa pianificatoria. In questo caso, infatti, basterà prendere in considerazione degli "indicatori" specifici che - seppure non cristallizzati nella strumentazione urbanistica - sono ugualmente in grado di rivelare la composizione e il va-

lore paesaggistico dell'area. Questa conclusione si presenta del tutto conforme all'allegato V del nuovo Codice ambientale il quale, nell'individuare i criteri per un corretto screening, dispone che la "sensibilità ambientale" delle aree geografiche vada esaminata tenendo conto: a) dell'utilizzazione attuale del territorio; b) della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; c) della capacità di carico dell'ambiente naturale». È ben vero, infatti, che lo scrutinio richiesto sarà senz'altro più agevole in presenza di una espressa pianificazione paesaggistico-ambientale del sito. Ma, come suggerisce il Collegio toscano, potrà evidentemente effettuarsi anche in assenza di quest'ultima: ad esempio, acquisendo, nel corso della procedura di valutazione, le determinazioni

degli enti pubblici competenti in tema di governo del territorio, di tutela dell'ambiente, e così via. In definitiva, la pronuncia in esame sembra pienamente condivisibile, poiché non solo si fonda su argomenti saldamente ancorati al dato normativo (Dlgs 152/2006 e legislazione regionale); ma, nel merito, riesce a contemporaneamente le esigenze di tutela ambientale con le necessità dello sviluppo economico (connesso alla implementazione degli impianti energetici che utilizzano fonti rinnovabili) che verrebbe, in qualche misura, compromesso, ove si affermasse, diversamente, un generale obbligo formale di assoggettamento a Via di progetti a ridotto impatto ambientale, solo perché ubicati in località non "coperte" da pianificazione territoriale.

Pasquale Giampietro

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

MANOVRA ESTIVA - L'intreccio delle regole sui saldi programmatici con l'articolo 9 del Dl 78 - Manca ancora il Dm che definisce l'indebitamento

Il Patto frena pagamenti entro 30 giorni

Impossibile per i Comuni garantire che la somma impegnata potrà essere versata nei tempi

Lotta dura contro i ritardi nei pagamenti da parte della Pa di beni, servizi e appalti. Per dare respiro all'economia reale, la manovra anti-crisi - Dl 78/09 - impegna tutti i soggetti pubblici a individuare, attraverso l'analisi e la revisione delle procedure di spesa, misure idonee a garantire la soddisfazione dei propri creditori nei 30 giorni stabiliti dal Dlgs 231/2002. Nulla da eccepire: contro le inefficienze della pubblica amministrazione ogni azione in grado di snellire e sburocratizzare l'attività a favore delle imprese è da salutare con assoluto favore. Per gli enti locali, però, la disposizione rischia di bloccare con effetto immediato ogni atto relativo alla realizzazione degli investimenti. Questo non tanto per l'adozione delle misure organizzative tali da garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture o appalti, quanto per l'obbligo imposto al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La norma, evidentemente, è stata redatta avendo come riferimento la contabilità dello Stato, anche per il riferimento al concetto di «debito pregresso» sconosciuto all'ordinamento contabile di Comuni e Province, ancorché tali enti rientrano a pieno titolo nell'ambito soggettivo della norma. Dal 1° luglio (data di entrata in vigore del Dl), quindi, i funzionari degli enti locali devono assicurarsi che le somme che impegnano in bilancio potranno, a scadenza, essere pagate. L'ordinamento contabile degli enti territoriali si basa sulla contabilità finanziaria di competenza: il bilancio ha carattere autorizzatorio e non è contemplata la programmazione dei flussi finanziari. Ogni spesa va preceduta dall'assunzione dell'impegno e non può esistere impegno senza stanziamento in bilancio. Per i Comuni di minore dimensione (fatti salvi casi patologici di carenza di liquidità) i proble-

mi di ritardati pagamenti sono da ricercare principalmente nell'organizzazione del lavoro. Le cose si complicano, fino a diventare irrisolvibili, per gli enti soggetti al patto di stabilità. Per questi diventa pressoché impossibile garantire i termini di pagamento degli stati di avanzamento delle opere che iniziano il loro iter oggi. Il legislatore, nel determinare le regole del patto di stabilità interno, non si è mai preoccupato di regolare la formazione dei residui passivi, ma si è limitato a stabilire i saldi programmatici solo in termini di cassa. Per il 2009, seppur previsto dall'articolo 77-bis del D1112, non è ancora stato emanato il decreto che dovrebbe definire una regola sulla possibilità di Comuni e Province di indebitarsi. Questo approccio ha comportato il formarsi continuo di residui che, secondo le cifre emerse nei mesi scorsi, ammontano a 15 miliardi pronti a essere pagati. A questa situazione deve aggiungersi un manovra molto restrittiva che, per il triennio, ammonta a oltre 9 miliardi di euro. Inoltre, l'i-

ter che porta alla realizzazione di un'opera pubblica dura anni e, vista l'alta instabilità normativa, è inimmaginabile conoscere le regole di finanza pubblica che governeranno i bilanci negli anni futuri. L'applicazione dell'articolo 9 del Dl 78 in questo contesto porta all'assoluta paralisi delle spese di investimento. Quale funzionario, in una situazione in cui i margini del patto non consentono nemmeno il pagamento delle somme a residuo, può accertare che la spesa impegnata potrà essere pagata nei termini? La norma, nei fatti, agisce a valle del processo di programmazione quando, al contrario, dovrebbe evitare a monte il formarsi di residui passivi incompatibili con i vincoli di finanza pubblica. Non è pensabile consentire l'approvazione, da parte dei consigli comunali e provinciali, di bilanci legittimi e, nel contempo, individuare il funzionario come ultimo e unico baluardo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Gianmarco Conti

MANOVRA ESTIVA – Personale – Criteri e vincoli

Precari e co.co.co. con nuove chance di stabilizzazione

NEGLI ANNI 2010/2012. Con un'anzianità almeno triennale riserve di posti nei concorsi o attribuzione di un ulteriore punteggio nei titoli per l'attività già prestata nel pubblico

Si riapre un varco per le stabilizzazioni dei lavoratori precari. È questa la prima novità di rilievo che arriva dalla manovra estiva per i dipendenti pubblici. Fino al 31 dicembre 2009 rimangono in vigore le norme delle leggi finanziarie 2007 e 2008, che consentono la possibilità di assunzioni dirette o la riserva nell'ambito di concorsi pubblici. Per il triennio 2010/2012 tutte le Pa potranno riservare fino al 40% dei posti a concorso ai lavoratori a tempo determinato. Ovvero si potrà tenere conto della loro anzianità, attraverso l'assegnazione di uno specifico punteggio nella valutazione dei titoli, nell'ambito dei concorsi. Il tutto purché abbiano un'anzianità almeno triennale, come previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Viene

inoltre aperto un varco per la stabilizzazione dei Co.co.co in possesso di un'anzianità triennale presso una qualunque Pa. Nel triennio 2010/2012 potrà essere valutato con favore tale elemento nell'ambito dei concorsi pubblici, sempre con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo nei titoli. Altro capitolo sono i numerosi ritocchi alle disposizioni contenute nell'articolo 71 del Dl n. 112/2008 in tema di assenze per malattia: viene confermato l'impianto di fondo, ma ne sono "ammorbidite" alcune punte. L'obbligo di restare nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo non sarà più dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi quelli festivi, ma si ritorna alla condizione precedente, che prevede poche ore al giorno

e la esclusione dei giorni festivi. Viene abrogata, inoltre, la norma che obbligava le Pa a considerare i giorni di assenza (salvo specifiche eccezioni) ai fini della distribuzione dei fondi della contrattazione integrativa. Una disposizione di difficile applicazione che ha rischiato di tramutarsi nell'applicazione di criteri "a pioggia" per l'erogazione della produttività. Rimane invece ferma la decurtazione per i primi dieci giorni di assenza per malattia: gli oneri per le visite mediche di controllo sono posti a carico delle Asl. Viene abrogato il divieto di utilizzare varie tipologie di assunzioni flessibili per più di tre anni nel corso dell'ultimo quinquennio. Ma viene introdotto uno specifico monitoraggio annuale delle modalità attraverso cui l'ente ha utiliz-

zato tutte le forme di flessibilità (assunzioni a tempo determinato, contratti formazione e lavoro e di somministrazione e lavoro accessorio) e il conferimento di incarichi di collaborazione. I nuclei di valutazione disporranno la non erogazione della indennità di risultato per i dirigenti che hanno abusato di questi strumenti. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di collaborazione conferiti dalle amministrazioni statali sono soggetti al controllo preventivo della sezione di controllo della Corte dei conti. Infine, potranno essere collocati in quiescenza dipendenti pubblici e dirigenti che hanno maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva e non di servizio effettivo.

Ar. Bi.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

MANOVRA ESTIVA - Società pubbliche. Affidatarie di servizi o di gestione

Partecipate nella rete di vincoli sulle assunzioni

AMBITO OGGETTIVO AMPIO/Le limitazioni riguardano compagini che operano in una serie di aree relative alle attività istituzionali dell'ente a cui fanno capo

Le società pubbliche devono rispettare i vincoli stabiliti dalla normativa per gli enti locali soci in relazione alle assunzioni di personale e devono contenere la spesa per adeguamenti dei Ceni e per consulenze. L'articolo 19 del Dl 78/09 estende alle partecipate l'applicazione delle disposizioni che, in relazione al regime previsto per l'ente controllante, comportano divieti o limitazioni per il reclutamento delle risorse umane. La norma prevede che il sistema di restrizioni riguardi: a) le società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; b) le società che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) le società che svolgono attività nei confronti della Pa a supporto di funzioni amministrative di natura pubblica. La previsione contenuta nel Dl anticrisi ha particolare rilievo nel sistema degli enti locali, in quanto i divieti e i limiti per le assunzioni derivanti dal patto di stabilità costituiscono vincolo insuperabile anche per le controllate. Le restrizioni sono quindi riferibili alle politiche di reclutamento del personale delle partecipate sia nei termini temporali che in quelli quantitativi stabiliti dalla legislazione specifica. I soggetti potenzialmente interessati sono molti. Innanzitutto le società che sono affidatarie dirette di servizi, indipendentemente dal fatto che siano a capitale interamente pubblico o, ad esempio, miste, risultando comunque determinante in tale secondo caso il controllo esercita-

to dall'ente socio. Tutte le società costituite: a) per la gestione di servizi di interesse generale non commerciali, quali ad esempio gli organismi produttori di attività a valenza sociale; b) per la produzione di servizi strumentali e per lo svolgimento di attività di supporto istituzionale. Anche l'ambito oggettivo è poi molto esteso, in quanto le linee limitative riguardano società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (a rilevanza economica e non) come in altre aree afferenti alle attività istituzionali dell'ente di riferimento (la produzione di servizi strumentali, le trasformazioni urbanistiche e così via). La disposizione del Dl anti-crisi si incardina peraltro nel testo dell'articolo 18 della legge 133/2008 (di cui viene a costituire il comma 2-bis), quindi è sottoposta alla

deroga del comma 3 dello stesso articolo, che ne esclude l'applicazione alle società quotate in borsa. Nel caso di compagini societarie con più enti locali è presumibile che per le limitazioni delle assunzioni si faccia riferimento alla disciplina applicabile all'amministrazione sociale con la partecipazione più rilevante o comunque tale da determinare la posizione di prevalenza della stessa. Il Dl 78 prevede anche che le società debbano adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Alberto Barbiero

ANALISI**Sulle quote da cedere continui dietrofront**

Rallentamento nella dismissione delle società pubbliche, anzi contr'ordine: avanti a tutta forza. Molte volte è difficile seguire il percorso del legislatore e nella manovra estiva ne abbiamo almeno due riprove. Il primo esempio è il seguente: le amministrazioni pubbliche devono cedere a terzi, entro settembre, le proprie partecipazioni nelle società che non hanno per oggetto attività che sono strettamente necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Ma appena sabato 4 luglio (quindi dopo l'entrata in vigore del decreto con la manovra estiva) è diventata operativa una norma che aveva spostato questo termine alla fine del 2010. A parte lo sbandamento che l'affastellarsi in modo confuso e repentino di disposizioni determina, ci sono numerose difficoltà operative e, soprattutto, si può determinare in molti casi il risultato che le Pa siano costrette a svendere le proprie partecipazioni azionarie, ricevendone così un pesante danno patrimoniale. Ricostruiamo le scelte del legislatore. La finanziaria 2008 (articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 244/07) ha stabilito il divieto per tutte le Pa di «costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali». Ha anche stabilito che le Pa non possono «né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». Una scelta molto netta in direzione del dimagrimento forzoso della presenza pubblica nell'economia e una decisa accelerazione in direzione della tutela della concorrenza. Per rafforzare questa previsione è stato stabilito che tutte le scelte di «assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza

dei presupposti» prima indicati. La norma ha assegnato 18 mesi di tempo (cioè entro il 30 giugno 2009) alle amministrazioni per provvedere in questo senso e ha stabilito che la cessione delle quote al privato deve avvenire con metodo concorsuale. Con la legge 69/2009 (misure per la semplificazione) il legislatore ha pigiato il pedale del freno rispetto alla scelta delle dismissioni: il termine di 18 mesi è stato raddoppiato a 36, quindi la nuova scadenza è stata fissata alla fine del 2010. Il Dl 78/09, infine, ha impresso brusche accelerazioni: in primo luogo ha stabilito che il termine per la cessione delle quote scadrà il 30 settembre. Ha inoltre stabilito che «il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale», cioè l'instaurazione di un giudizio dinanzi alla Corte dei conti. E ha infine obbligato a trasmettere alla sezione competente della Corte copia del prov-

vedimento con cui le amministrazioni assumono nuove partecipazioni o mantengono le proprie quote stabilendo che si è al di fuori dell'ambito delle operazioni di dismissione obbligatoria. Siamo quindi in presenza di un insieme di disposizioni che impongono alle Pa di affrettarsi e di fare sul serio nella dismissione delle partecipazioni a società che non hanno finalità direttamente attinenti agli scopi istituzionali. L'altro esempio di schizofrenia del legislatore contenuto nella manovra estiva è costituito dalla scelta di tornare, siamo in materia di personale, al requisito della anzianità contributiva di 40 anni (per come previsto dal Dl 112/2008) e non alla anzianità di servizio di 40 anni (come stabilito invece nella legge 15/2009) perché le Pa possano d'autorità collocare in quiescenza il personale. Il tutto a distanza di appena tre mesi.

Arturo Bianco

Bisogno di sicurezza

Non solo ronde o reato di clandestinità. La nuova legge risponde a numerose esigenze. Con sanzioni e strumenti di bonifica sociale

E due. In un anno di legislatura quello approvato nei giorni scorsi dal parlamento è già il secondo pacchetto in materia di sicurezza. Il primo (decreto legge n. 92, di un anno fa) conteneva norme sui sindaci sceriffi, i poteri di polizia ai militari, la clandestinità come circostanza aggravante, l'aumento delle pene per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, la sanzionabilità di chi affitta immobili a irregolari. Anche il secondo provvedimento contiene numerose norme volte a combattere la clandestinità, come l'introduzione di una specifica figura di reato per lo straniero non in regola con il permesso di soggiorno, l'ok alle ronde, sanzioni più gravi per chi affitta a clandestini. Non mancano però disposizioni rivolte esclusivamente ai cittadini italiani. Anche qui il taglio è punitivo. Dalla decurtazione di punti patente a chi commette infrazioni in bicicletta alle regole volte ad arginare il fenomeno dei writers (gli imbrattamuri), dalla schedatura dei barboni alla reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, dalla tutela contro l'abusiva occupazio-

ne del suolo pubblico a disposizioni per rendere concretamente possibili le esecuzioni nei confronti delle società insolventi. Evidentemente il bisogno di sicurezza è sempre più diffuso e non fa riferimento unicamente alla paura nei confronti dello straniero (anche se queste persone, che tra l'altro non votano, sono più facili da stigmatizzare e da colpire). Dopo tanti anni all'insegna del buonismo, del politicamente corretto, del laissez-faire, il vento ha cambiato direzione. Certo non sarebbe male se il legislatore imponesse a se stes-

so il medesimo rigore che sempre più spesso esige dalla società: il modo come sono scritte certe norme o la finalità meramente propagandistica di altre disposizioni non depongono a favore della serietà dello sforzo di bonifica sociale. E finiscono magari per far apparire demagogico l'intero pacchetto che invece, per l'80% dei contenuti, risponde a esigenze reali della collettività. In particolare delle sue fasce più deboli e meno protette.

Marino Longoni

Il pacchetto sulla sicurezza prevede molte disposizioni per contrastare gli illeciti minori

Giro di vite sui commerci abusivi

Regole severe anche per il recupero dei crediti tra privati

Commercio abusivo nel mirino del pacchetto sicurezza. Così come le società insolventi. Sono due delle disposizioni più concrete, e meno pubblicizzate contenute nel pacchetto approvato giovedì scorso dal parlamento. Nel primo caso si ordina il ripristino dello stato dei luoghi; nel secondo si punisce il comportamento ostruzionistico dei manager o dei clienti rispetto al creditore che cerca di realizzare il proprio diritto. Ma vediamo di approfondire i due aspetti. Il decreto approvato dal parlamento tratta la materia dell'occupazione di suolo pubblico, fornendo nuovi poteri a sindaci e prefetti. Le nuove disposizioni, innanzi tutto fanno salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico. Siamo, in effetti, al di fuori di esigenze impellenti di ordine pubblico, magari in caso di urgenza. I poteri di cui si tratta possono essere esercitati ordinariamente nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico (previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del codice della strada). I poteri sono assegnati a sindaco e prefetto a seconda delle rispettive competenze. Il sindaco interviene per le strade urbane; mentre il prefetto interviene per le strade extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubbli-

ca, per ogni luogo. Il contenuto del potere è l'ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, sindaco e prefetto possono ordinare la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. La lettera della disposizione dice "possono": il testo è, tuttavia, da interpretare nel senso che i sindaci e i prefetti devono intervenire, ma l'intervento può essere calibrato rispetto alla gravità del caso: insomma sindaci e prefetti possono individuare il periodo di sospensione, ma non possono astenersi dal disporla. L'esercizio del potere di ordine di ripristino e di chiusura dell'esercizio della attività commerciale dovrà espletarsi non solo in caso di occupazione abusiva, ma anche nel caso in l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. In questo caso il bene protetto non è il patrimonio pubblico (illegittimamente occupato), ma è l'igiene pubblica e il decoro dei luoghi. Alla reazione di natura amministrativa può seguire anche uno strascico tributario. Il pacchetto sicu-

rezza prescrive che se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo al fine di sollecitare i relativi accertamenti fiscali e scoprire se l'occupante abusivo sia anche evasore delle imposte. **Esecuzioni.** Esecuzioni con più possibilità nei confronti delle società. Eseguire una sentenza o un decreto ingiuntivo nei confronti di una società non è un'impresa facile. Se la società è trasferita, se non si trova nessuna presso la sede risultante dagli archivi della camera di commercio è veramente difficile che il creditore recuperi quanto gli spetta. Un aiuto dovrebbe arrivare dal pacchetto sicurezza che integra l'articolo 388 del codice penale dedicato alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. In particolare si prevede una responsabilità penale in capo al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. Il meccanismo è, in sostanza, il seguente: l'ufficiale giudiziario, incaricato del pigno-

ramento, si reca per l'accesso presso il terzo debitore della società oppure presso l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore della società debitrice. Costoro vengono invitati a riferire della esistenza di cose o crediti pignorabili e poi o non rispondono o rispondono in maniera inventaria. Da qui la denuncia o meglio la speranza che i manager o i soggetti che hanno rapporti contrattuali con la società siano disincantati dal tenere condotte ostruzionistiche nei confronti del creditore procedenti. A questo proposito occorre ricordare che l'articolo 388 del codice penale punisce chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti: qualora non si ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento scatta la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del

possesso o del credito. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 309 a chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disper-

de o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo. La pena è più grave se il fat-

to è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia; la reclusione è da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a

euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Antonio Ciccia

La REPUBBLICA TORINO – pag.I**IL RETROSCENA****L'escamotage del manager così si arrotonda lo stipendio***Gli emolumenti dovrebbero essere calcolati in base all'indennità di Chiamparino*

Due le percentuali che preoccupano gli amministratori delle partecipate di Palazzo Civico: 70 e 60% per cento rispetto all'indennità del sindaco. La prima, pari a 76.637 euro, è il tetto massimo di emolumento per i presidenti, la seconda (che vale 65.689 euro) si riferisce ai componenti dei cda. Limiti in vigore dal primo gennaio come spiega il segretario generale Adolfo Repice in una circolare datata febbraio 2009. Non tutti, però, si sono adeguati. In diversi casi i manager di nomina comunale, magari trovando il giusto escamotage tra premi e assunzioni come dirigente, hanno stipendi più elevati. Basta sfruttare, ad esempio, l'indennità di risultato, pre-

vista dalla Finanziaria, che non può superare il doppio del tetto fissato rispetto all'emolumento del sindaco: 153.274 per i presidenti, 131.378 per membri cda. Ma solo in caso di utili. Di sicuro si dovranno riallineare Giancarlo Guiati e Tommaso Panero di Gtt, vertici a 150 mila euro all'anno ciascuno, ma nominati prima che entrassero in vigore i nuovi parametri, a meno che non si accordino indennità di risultato. Secondo i dati pubblicati sul sito internet del Comune, aggiornati ad aprile di quest'anno, anche Maurizio Magnabosco, amministratore delegato di Amiat, sarebbe fuori dai tetti minimi. Alla voce trattamento economico lordo risultano 201.363 euro. Come è pos-

sibile? Nella circolare del segretario si chiarisce che sarebbe opportuno che i componenti del cda con deleghe operative rientrino nei tetti massimi indicati dalla legge, studiata proprio per limitare i costi di gestione. «Si consigliano scelte più prudenziali e rispetto del tetto massimo con una modulazione differente e premiale dell'indennità di risultato - si legge - per le maggiori responsabilità di chi amministra con deleghe le società». C'è però una possibilità, oltre all'indennità di risultato, scelta da Magnabosco: assumere un incarico professionale o di lavoratore dipendente per la società o per una controllata. Ecco spiegato il perché di una cifra superiore per l'ad di Amiat che negli ultimi mesi

ha preso la responsabilità dell'area commerciale dell'azienda: soldi extra che non rientrano, come spiega Repice, nei tetti indicati dalla Finanziaria. Anche il presidente della società di via Giordano Bruno, Marco Camoletto, va oltre il tetto dei 76 mila e rotti: 80 mila per l'esattezza. Sopra il massimo anche Maurizio Montagnese, presidente di Sagat (102.500), nominato prima dei nuovi limiti, per non parlare dell'ad Biagio Marinò, indicato dai privati, ma sempre pagato da un'azienda a maggioranza pubblica: 260 mila più bonus risultato fino a 390 mila.

Diego Longhin

LE RESISTENZE SOCIALI E TERRITORIALI

I veri ostacoli alle riforme

Accanto al welfare «ufficiale», quello gestito dallo stato, c'è anche un esteso welfare «occulto» che tutela tante famiglie italiane a vari livelli di reddito

Forse bisognerebbe scavare più a fondo di quanto in genere non si faccia quando ci si interroga sul perché sia così difficile per i governi italiani, di destra o di sinistra, fare riforme incisive a favore della concorrenza. Quelle mancate riforme, dopotutto, contribuiscono a spiegare due decenni di bassa crescita (in un'epoca di grande espansione dell'economia internazionale) e sappiamo che, se non si faranno, anche la ripresa potrebbe risultare difficile e stentata una volta superata la crisi mondiale. Ma, forse, quelle riforme sono rese estremamente difficili dal fatto che, se attuate, potrebbero destabilizzare la democrazia italiana e, persino, mettere a rischio la stessa unità del Paese. Insomma, c'è probabilmente qualcosa di più, dietro alle riforme mancate, della resistenza delle solite *lobbies*. Sul *Corriere* del 28 giugno scorso Mario Monti ha elencato i settori che dovrebbero essere interessati dall'azione riformista: «... la riduzione strutturale della spesa pubblica corrente, anche attraverso la riforma delle pensioni, la formazione del capitale umano, le infrastrutture, una maggiore concorrenza per aprire i mercati e ridurre le rendite, la liberalizzazione dei servizi e specialmente dei servizi pubblici locali». Effettivamente, sappiamo che sono quelle le riforme che servirebbero per dare un nuovo slancio all'economia italiana e metterla in condizione di sfruttare al meglio le occasioni che le si presenteranno quando la crisi mondiale finirà. Ciò che invece non sappiamo, ciò che è più difficile prevedere, è quali sconvolgimenti sociali potrebbero derivare da radicali interventi riformatori in tutti quei settori. Nonostante la tradizionale turbolenza della nostra vita politica, la società italiana, nel corso dei decenni, sembra essersi ben adattata a vivere in condizioni di bassa crescita. Al punto che la perpetuazione dei suoi equilibri, sociali e territoriali, pare dipendere ormai proprio dall'assenza di incisive riforme liberalizzatrici in una serie di settori strategici. In altri termini, secondo questa ipotesi, ciò che obbliga da decenni l'economia italiana a funzionare a basso regime è anche ciò che assicura al Paese condizioni di stabilità sociale e territoriale. In queste condizioni, tentare di dare molta più potenza alla macchina richiederebbe modificazioni drastiche e subitane di radicatissime abitudini sociali, la messa in discussione di equilibri con-

solidati, la penalizzazione (almeno a breve termine) di vaste aree territoriali oggi garantite dalle rendite, grandi, piccole, e anche piccolissime, assicurate dai mercati protetti. Con conseguenze, sociali e politiche, assai poco prevedibili. Una delle ragioni, forse la più importante, per cui la società italiana risente oggi meno di altre degli effetti della crisi mondiale, è dovuta proprio alla presenza di quei fattori che ne hanno frenato la crescita nei decenni precedenti. Dipende dal fatto che, accanto al welfare «ufficiale», quello gestito dallo stato, c'è anche un esteso welfare «occulto» che tutela tante famiglie italiane a vari livelli di reddito. Ci sono protezioni e *fringe benefits* assicurati ai tanti dalle innumerevoli corporazioni, le rendite garantite dalla spesa pubblica (sprechi inclusi), i benefici assicurati ai singoli dall'economia sommersa. Non casualmente, a soffrire di più a causa della crisi sono fino ad oggi quei settori della piccola impresa e del commercio (come ha osservato Dario Di Vico sul *Corriere* del 2 luglio) che sono tra i pochi davvero esposti alla concorrenza di mercato. Dall'elenco di Monti estraggo il caso che conosco meglio, quello della formazione del capitale umano. E'

la questione dell'istruzione. Sarebbe auspicabile una riforma meritocratica dell'Università (Francesco Giavazzi, su questo giornale, 3 luglio) e della scuola in generale. Ed è vero che il ministro Gelmini è sinceramente interessato a farla. Ma potrà mai il Parlamento (nelle sue componenti di destra e di sinistra) consentire davvero incisive riforme meritocratiche nel settore dell'istruzione? Ne dubito. E non certo a causa della resistenza di qualche «barone» o di qualche preside di liceo. A causa del fatto, piuttosto, che verrebbero scossi equilibri territoriali, locali, consolidati. Prendiamo il caso dell'Università. In Italia ci sono centri universitari ottimi, centri universitari così così e centri universitari pessimi. Questi ultimi godono di esteso sostegno e di granitiche complicità nelle comunità territoriali di appartenenza. Una riforma meritocratica (che, se fosse davvero tale, dirotterebbe i finanziamenti sui centri e i ricercatori migliori) li metterebbe in ginocchio. E che cosa credete che accadrebbe? Quei pessimi centri universitari sono pur sempre erogatori di stipendi e rendite, e grazie ad essi vive anche un esteso indotto cittadino. Inoltre, essi contano sulla

complicità delle famiglie le quali, pagando tasse basse, assicurano comunque ai propri figli diplomi dotati di valore legale. Ci sarebbero probabilmente rivolte in stile Reggio Calabria 1970. I sindaci, i sindacati, i deputati locali (di destra e di sinistra) farebbero barriera in difesa del pessimo centro universitario minacciato. Ciò che vale per l'istruzione vale, credo, per tutti gli altri settori che dovrebbero essere interessati da incisive riforme. In molti casi, colpire la rendita può significare mettere a rischio o, per lo meno, in grave sofferenza, anche i legami fra le diverse aree territoriali del Paese. Ciò significa che non bisogna fare quegli interventi riformatori? Bisogna farli di sicuro, a meno che non ci si rassegni definitivamente all'idea che la democrazia italiana possa reggere solo se si accettano bassi tassi di crescita (anche a crisi superata) e forse, in prospettiva, un ulteriore impoverimento complessivo. Ma bisogna anche individuare le strategie utili per attutire gli inevitabili, probabilmente fortissimi, contraccolpi.

Angelo Panebianco

SCIENZA - Scontro con le tre ricercatrici che hanno presentato ricorso al Tar contestando i limiti ai test

«Staminali, i tagli decisi dalle Regioni»

Il viceministro Fazio: nessun blocco del governo sulle embrionali

ROMA — Il viceministro contro la rivista *Nature* che ha messo sotto dura accusa il sistema italiano della ricerca pubblica. «E' falso che il governo abbia voluto escludere dai finanziamenti i progetti che prevedono l'uso di linee di staminali embrionarie. Sono state le Regioni a chiedere di introdurre questa limitazione», replica piuttosto adirato Ferruccio Fazio che si appresta a prendere il timone del ripristinato dicastero della Salute. E annuncia una rettifica. La prestigiosa testata scientifica nell'ultimo numero ha dato notizia del ricorso presentato da tre ricercatrici italiane (Elisabetta Cerbai, Elena Cattaneo e Silvia Garagna) contro il bando che stanziava 8 milioni per progetti sulle cellule staminali. La decisione di cancellare sperimentazioni su linee di origine embrionaria infrange-

rebbe «il diritto costituzionale alla libertà di ricerca». La Cerbai attacca: «Scelta voluta ad alto livello politico». **Viceministro, smentisce?** «Sono state le Regioni a proporre quella modifica come dimostrano senza ombra di dubbio i verbali delle riunioni col governo avute tra dicembre 2008 e febbraio scorso. Le tre ricercatrici sono disinformate. Perderanno il ricorso». **Il veto sulle staminali embrionarie è venuto dalla Lombardia. Il governo non poteva opporsi visto che altri Paesi finora ostili al finanziamento di questi studi, primi fra tutti gli Stati Uniti di Obama, hanno cambiato rotta?** «Io ho il massimo rispetto il lavoro delle Regioni con le quali voglio mantenere un buon rapporto. Il mio obiettivo inoltre era mandare avanti il bando che altrimenti si sarebbe fermato. A volte

è necessario accettare compromessi». **Ritiene che le ricerche sulle staminali dell'embrione debbano essere portate avanti?** «Da ricercatore sono convinto che dal punto di vista scientifico le staminali adulte siano più interessanti. Non c'è bisogno di scomodare l'embrione». **Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio Segreto del Vaticano, ha affermato che su alcune questioni, come cellule staminali e genetica, la Chiesa ragiona con gli stessi preconcetti nutriti a suo tempo nei confronti di Galileo. Che ne pensa?** «L'apertura mi fa molto piacere. Lo dico come medico. Questo non sottintende un giudizio sulle cellule staminali embrionali. Credo però che la ragionevolezza debba sempre guidare il comportamento degli uomini». **Come liberare il sistema italiano dal conflitto**

di interessi? Una legge che renda obbligatoria l'introduzione del principio del peer review (confronto tra pari) per dare trasparenza? «Sì alla legge, ma non è necessaria. Sono già d'accordo con il ministro Gelmini perché anche i fondi dell'università, come i nostri a partire da quest'anno, siano distribuiti con lo stesso meccanismo». **E i cervelli in fuga, ultimo caso quello di Rita Clementi, denunciato dal «Corriere»?** «Intanto verrà stanziato un fondo per favorire la collaborazione tra chi lavora all'estero e i nostri centri. Una cifra contenuta per ora, 10 milioni. E' a buon punto l'anagrafe degli espatriati. Stiamo raccogliendo i dati attraverso le ambasciate».

Margherita De Bac

IL CASO - Ritardi, conflitti di interesse. Come funziona la Società organismo di attestazione che ha sostituito l'Albo dei costruttori

Gli appalti ci sono. I controlli meno

La Soa verifica la regolarità delle commesse pubbliche. Tra molti dubbi

Il loro nome è Soa, ovvero Società organismo di attestazione. Si tratta di società private alle quali in base alla famosa legge Merloni è stato assegnato un compito importantissimo: accertare e quindi certificare che le imprese appaltatrici di lavori pubblici abbiano tutte le carte in regola per eseguirli correttamente. Praticamente, hanno sostituito il vecchio albo dei costruttori, cancellato perché considerato non più in grado di garantire i requisiti di trasparenza e correttezza essenziali per chi è incaricato di realizzare opere pubbliche. Ma dai risultati non si direbbe che sia stata una scelta proprio azzeccata. L'Autorità per i contratti e

le forniture pubbliche presieduta da Luigi Giampaolino ha fatto un'indagine a tappeto dalla quale sono saltate fuori cose turche. Le norme del 2000 hanno stabilito che, per poter esercitare, le Soa debbano essere società per azioni con un capitale minimo di un miliardo di vecchie lire. Ebbene, «formalmente» sono sì «società per azioni», ma la composizione azionaria «continua a corrispondere più al modello delle società personali, con cessioni di azioni in ambito familiare parentale, con dinamiche che non sembrano soddisfare un ambiente societario connotato da spiccate caratteristiche imprenditoriali». Nel frattempo le banche e le

assicurazioni, che nella mente del legislatore dovevano diventare il nocciolo duro di queste Soa, se la sono data a gambe. La quota degli istituti bancari è scesa dal 30,7% del 2000 a meno del 15% nel 2008, e quella delle assicurazioni si è ridotta addirittura al 6,5%. Per non parlare del fatto che queste Soa si scannano fra di loro per «l'acquisizione di quote» di un mercato però già saturo. E non è finita qui. Per legge, com'è ovvio, chi realizza le opere pubbliche non può partecipare a una Soa. Ma in Italia, dice il proverbio, «fatta la legge trovato l'inganno». Ecco quindi che quel mondo, secondo l'Autorità, pullula di prestanome. «L'esperienza

insegna che ogni volta che si vuole ricorrere a questo espediente la persona schermata, vero socio occulto, ha problemi di requisiti e lo schermo si pone come un veicolo di diffusa elusione del sistema». E mentre diminuisce la quota di banche e assicurazioni, aumenta quella delle finanziarie e delle società di consulenza, di cui si servirebbero, dice l'Authority, «gli azionisti virtualmente incompatibili per ottenere partecipazioni indirette» e condizionare l'attività delle società.

Sergio Rizzo

Domodossola, iniziativa anticrisi per migliaia di pensionati

La tessera del pane gratis

Consegnata ad anziani dai 65 agli 85 anni che vivono con la pensione minima

DOMODOSSOLA - Discreta come una qualsiasi tessera da grandi magazzini. Ma non serve a raccogliere punti fedeltà e tantomeno a pagare gli acquisti. La «card» lanciata da Confcommercio e Comune sarà usata da quasi 4 mila pensionati per avere il pane gratis. E' l'ultima fotografia che arriva dal Profondo Nord al tempo della crisi e richiama una stagione lontana, quella della guerra, che i più anziani beneficiari dell'iniziativa potranno ricordare. Domodossola è una cittadina a due passi dalla Svizzera. Una vicinanza che ha fatto la fortuna di generazioni di frontalieri ma an-

che di commercianti e ambulanti: il mercato del sabato è celebre dai tempi di Berengario I. Dogana e case di spedizioni, grazie alla stazione internazionale e al tunnel del Sempione, hanno rappresentato una certezza per decenni. Oggi anche le frontiere della Confederazione hanno spalancato le porte. Domodossola non è più il crocevia d'un tempo. E la crisi allarga il suo cerchio sociale. «E' venuto il momento di correre ai ripari - dice il sindaco Michele Marinello, della Lega Nord - già nel programma elettorale avevamo l'idea di creare una "carta senior" ma era rimasta nel cassetto. L'ab-

biamo tirata fuori con l'aiuto di Confcommercio che ha coinvolto i primi partner dell'iniziativa». Sono dodici panettieri della città che forniranno il pane gratis. A loro si aggiungono tre negozianti di generi alimentari, uno di loro si è impegnato anche a recapitare la spesa a casa. E un fruttivendolo consentirà di comprare un chilo di frutta e verdura con 50 centesimi. La tessera del pane sarà consegnata ad anziani tra i 65 e 85 anni che vivono con la pensione minima: sono 3700 su una popolazione che supera di poco quota 18 mila. «Oggi la platea delle persone che vengono a bussare alla mia

porta - aggiunge il sindaco - sono molte di più rispetto al passato. Molti sono anziani che finora non avevano mai chiesto aiuto. I nuovi poveri sono soprattutto le famiglie monoreddito uccise dalle rate che al 5 del mese hanno già bruciato tutto. Da tempo diamo i buoni da 50 euro per fare la spesa alla Coop, la Croce Rossa ogni martedì distribuisce pacchi alimentari. Ma non basta. Su un bilancio di 22 milioni ben un milione e 200 mila euro sono destinati alle politiche sociali. E allora ben venga il pane gratis, anche questo è un aiuto importante».

Carlo Bologna

INCHIESTA - L'esempio della politica. I capilista hanno superato i 60 anni. E per la segreteria del Pd si sfidano tre «giovanotti» 50enni

È un paese per vecchi

Negli uffici solo over 50. E dalla Gazzetta Ufficiale scompare la norma "libera-posti"

Quale sia stata la mano non si sa, ma nel passare dalle aule parlamentari alla stamperia dalla Gazzetta Ufficiale è scomparsa una norma molto cara ai ministri Brunetta e Tremonti. L'avevano chiamata «libera-posti» perché speravano di poter mandare a casa un po' di anziani fra i dipendenti della pubblica amministrazione: almeno in 7 mila solo nella scuola tra professori e dirigenti. E invece, misteriosamente scomparsa la norma, tutto resta come prima. Vale a dire che in alcuni uffici sembra di essere in un reparto di geriatria invece che in un normale luogo di lavoro. Vigè la regola dell'«età alta»: più è elevata, più è diffusa e potente. **A scuola.** L'ha detto anche l'Ocse tre settimane fa a proposito della scuola: «L'Italia ha la forza lavoro più anziana tra i Paesi Talis», ovvero buona parte dell'Europa con l'aggiunta di alcuni altri Stati come Brasile e Australia. Il 52% dei professori ha più di 50 anni e solo 3 su 100 non hanno compiuto i 30. La media internazionale invece vede cinque volte più professori under-30 in cattedra. Non si assume, questo è il problema. A dispetto delle promesse del ministro dell'Istruzione, due-tremila concorsi sono bloccati da mesi e quindi anche nelle aule d'università ad essere titolari dei corsi difficilmente si arriva freschi di laurea. Detta in modo meno diplomatico, i docenti italiani sono i più vecchi d'Europa. L'età media dei professori ordinari è di 58 anni, quella dei professori associati è 52 anni e quella dei ricercatori è 44 anni. In base a un calcolo realizzato da uno studioso dell'università di Pisa l'età media dei professori ordinari cresce di circa undici mesi l'anno. Vale a dire che se nel 1975 chi andava in cattedra in media aveva 35 anni, oggi ne ha almeno venti di più. In Europa i professori ordinari in media hanno 43 anni, quindici in meno dei loro colleghi italiani. **Nei tribunali.** Stessa atmosfera nelle aule di tribunale, dove i magistrati ordinari hanno in media 58 anni. Un po' più giovani sono i giudici amministrativi che hanno circa 52 anni. Più si sale nei gradi di giudizio più sale l'età media, nell'ultimo grado si arriva a un'età di circa 66 anni e in Cassazione i consiglieri hanno sui 63 anni. Solo per amore della precisione vale

la pena ricordare che la norma libera-posti cara a Brunetta e Tremonti non avrebbe per nulla inciso né su magistrati né su professori universitari, ufficialmente esentati. Uno dei campi più giovani dovrebbe essere la ricerca. E' lì che le forze nuove dovrebbero dare il meglio. Dei ricercatori delle università si è visto, quelli degli enti non se la passano meglio. Prendiamo l'Enea, il più grande ente di ricerca italiano. I dipendenti hanno circa 52 anni se sono uomini, 48 se sono donne, vale a dire un'età media totale 50 anni. A dirigerli nessuno che abbia meno di 60 anni: «capi» oltretutto garantiti - unico esempio nell'amministrazione pubblica - da un contratto che permette loro di continuare a ricevere uno stipendio da dirigenti anche quando non lo sono più, e parliamo di cifre intorno ai 100-120 mila euro l'anno. All'Enea qualcosa dovrebbe cambiare prima o poi: entro pochi giorni dovrebbe avere il via il disegno di legge di riforma in discussione al Senato ed entro il mese dovrebbe partire il commissariamento con l'azzeramento dell'intero vertice, a partire dal presidente, Luigi Paganetto,

che di anni ne ha quasi 70. **Al ministero.** Oppure si può provare a entrare in un ministero. All'Istruzione i dipendenti hanno sui 52 anni. Alla Difesa siamo sui 48-55 anni a seconda dei livelli. I dirigenti hanno circa 55 anni. «L'ultimo ingresso di una certa portata risale al 1989 e gli assunti non erano nemmeno particolarmente giovani», spiega Sandro Colombi, coordinatore della Uil per il dicastero. Al ministero dell'Interno si scopre che 9 prefetti su 10 hanno almeno 55 anni e che gli altri dirigenti invece sono dei giovanotti di 48-49 anni e i dipendenti ne hanno tra i 45 e i 49. «E poi ci chiedono efficienza - afferma Enzo Candalino, coordinatore generale della Uil al ministero -. Se dirigenti, dipendenti e sindacalisti invecchiano si crea un circolo vizioso che non si riuscirà mai a sanare, c'è bisogno di forze nuove». All'Inps è vero che si occupano di pensioni, e quindi sarebbe anche pane per i loro denti, ma i dirigenti di I fascia, i più elevati, hanno oltre 61 anni e quelli di II fascia ne hanno 54 in media. Insomma è una gran gara a chi ha l'età più alta. In Parlamento non cambia:

alle ultime elezioni politiche i capilista avevano tutti sui 60 anni. E nel Pd, lacerato da una lotta all'ultimo san-
gue per eleggere un eventuale nuovo segretario a sfidare Dario Franceschini (50 anni), sono scesi in campo Pierluigi Bersani di 57 e Ignazio Marino di 54. Portino pazienza quarantenni e trentenni, fra una ventina d'anni arriverà anche il loro momento.

Flavia Amabile